

Edizione di venerdì 9 giugno 2017

AGEVOLAZIONI

[La minus da trasformazione non abbatte la plus da assegnazione](#)

di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Comodato e sublocazione breve: tanti dubbi e poche certezze](#)

di Leonardo Pietrobon

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Svalutazioni crediti: limite di deducibilità fiscale](#)

di Raffaele Pellino

CRISI D'IMPRESA

[L'accordo di moratoria ex articolo 182-septies L.F.](#)

di Andrea Rossi

CONTENZIOSO

[Liti di riscossione: giurisdizione e competenza](#)

di Dottryna

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

AGEVOLAZIONI

La minus da trasformazione non abbatte la plus da assegnazione

di Alessandro Bonuzzi

La **minusvalenza** sugli **immobili** realizzata in sede di **trasformazione agevolata** in società semplice non può essere utilizzata per **ridurre** l'importo delle **plusvalenze** sulle **assegnazioni agevolate** da assoggettare all'**imposta sostitutiva**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 66/E](#) di ieri.

Nel caso analizzato dal documento di prassi, la società istante, in data **27 settembre 2016**, ha effettuato ben **due operazioni agevolate** ai sensi della L. 208/2015:

- dapprima, ha **assegnato** parte degli immobili posseduti, determinando una **plusvalenza** di 106.229 euro;
- poi, si è **trasformata** in società semplice. Dalla trasformazione è emersa una **minusvalenza**, derivante dagli immobili non assegnati, di 244.955 euro.

Con l'interpello la società ha interrogato il Fisco circa la possibilità di **compensare** le plusvalenze realizzate in sede di assegnazione con le minusvalenze emergenti in sede di trasformazione in società semplice.

Nel fornire la propria risposta, l'Agenzia ha richiamato i chiarimenti resi con la [circolare 37/E/2016](#) in tema di assegnazione. Nell'occasione è stato precisato che la **minusvalenza** generata per effetto dell'assegnazione di **beni non merce** non assume rilevanza ai fini della **determinazione del reddito d'impresa**.

Ciò in ragione del fatto che, in via ordinaria, l'[articolo 101 del Tuir](#) stabilisce che **non sono deducibili** le **minusvalenze** derivanti dall'**assegnazione** di beni non merce ai soci, atteso che trattasi di un'operazione non realizzata a titolo oneroso di cui alla [lettera c\) del comma 1 del precedente articolo 86](#).

La risoluzione afferma che la stessa **irrilevanza** trova applicazione anche nella **determinazione della base imponibile della sostitutiva**.

In pratica, quindi, la **minusvalenza** che si genera per effetto dell'assegnazione di **beni diversi da quelli merce** non assume valenza, né ai fini Ires/Irpef, né ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva connessa all'operazione agevolata.

La conclusione va **estesa** anche alla **trasformazione agevolata**. Ciò in quanto tale operazione:

- è riservata alle società **immobiliari di gestione**, per le quali gli **immobili** sono **beni non merce**;
- costituisce, al pari dell'assegnazione, un'ipotesi riconducibile alla [lettera c\) del comma 1 dell'articolo 86 del Tuir](#), giacché trattasi di **destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**.

Ne deriva che, nel caso oggetto della risoluzione, la minusvalenza realizzata in sede di trasformazione agevolata **non può essere utilizzata** a scomputo delle plusvalenze derivanti dalle assegnazioni agevolate.

La **base imponibile** su cui applicare l'imposta sostitutiva coincide con l'ammontare complessivo della plusvalenza da assegnazione (pari a 106.229 euro).

Al di là delle precisazioni fornite dalla risoluzione, resta ancora da chiarire se la compensazione tra componente negativo e positivo possa o, meglio, **debba** essere fatta valere anche tra **operazioni agevolate diverse**, allorquando il differenziale negativo assuma **rilevanza fiscale**.

È il caso, ad esempio, in cui emerge una **minusvalenza da cessione** e, al contempo, una **plusvalenza da assegnazione**. In via cautelativa, in tali ipotesi, si consiglia di propendere per l'**obbligatorietà** della compensazione, giacché così facendo il risparmio fiscale, essendo calcolato sull'8%, sarebbe inferiore a quello ottenibile deducendo il componente negativo dal reddito d'impresa.

Seminario di specializzazione

L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Comodato e sublocazione breve: tanti dubbi e poche certezze

di Leonardo Pietrobon

Come già messo in evidenza in precedenti interventi, con l'[articolo 4 D.L. 50/2017](#) il Legislatore ha introdotto **nuovi obblighi** per i soggetti, persone fisiche non titolari di partita Iva, che **locano a breve termine**.

L'attenzione sino a questo momento si è focalizzata sempre sulle locazioni brevi, "tralasciando" involontariamente quanto, invece, stabilito al comma 3 del medesimo [articolo 4](#), che riguarda, invece, la tematica della **sublocazione** e del **comodato**.

In particolare, la citata disposizione normativa prevede che "*Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.*"

Al fine di cogliere la portata applicativa del comma 3 pare doveroso riportare anche il contenuto del comma 2, secondo cui "*A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione*".

Coordinando quanto stabilito dal comma 3 con il contenuto del comma 2, sembra si possa affermare che **in caso di opzione per la cedolare secca**, si applica l'aliquota del 21% anche ai **corrispettivi derivanti dalla sublocazione** di immobili a breve e **ai corrispettivi derivanti dai contratti a breve** conclusi dal comodatario per il godimento degli immobili.

La stessa conclusione, prendendo a riferimento il comma 5, si realizza **anche nel caso di "non opzione"** per **la cedolare secca**, con la differenza che, al sussistere delle condizioni di cui al comma 1 (intervento di un intermediario immobiliare che incassa in nome e per conto), viene applicata una ritenuta a titolo d'**acconto** e non d'imposta da parte dell'intermediario.

Le questioni sulle quali, ad oggi non sussiste piena certezza e dovrebbero essere meritevoli di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate sono almeno due:

- chi subisce il regime impositivo, posto che dal tenore letterale della norma sembra sia il soggetto percettore delle somme e quindi rispettivamente il sublocatore e il comodatario;
- se cambia la qualifica del reddito.

Le questioni sollevate partono dalla considerazione che nel passato l'Agenzia, in aderenza alle disposizioni del Tuir, ha dato delle indicazioni inerenti ai **corrispettivi incassati dal comodatario** che, oggi, potrebbero essere **superate** alla luce di quanto stabilito dal comma 3 dell'[articolo 4 D.L. 50/2017](#). In particolare, l'Agenzia, con la [risoluzione 381/E/2008](#), ha risposto a un interpello proposto da **un contribuente** che ha **donato un villino alla figlia**, riservandosene l'usufrutto; **successivamente l'immobile è stato frazionato**, ritraendone tre unità abitative autonome, delle quali una destinata ad abitazione della figlia stessa, e le altre due invece **destinate ad essere locate**.

L'Agenzia con il citato documento di prassi afferma che **a seguito della donazione dell'immobile**, in via generale, è **fiscalmente obbligato a dichiarare il reddito fondiario il donatario in applicazione dell'articolo 26 del Tuir** che espressamente dispone: "*I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso*".

Oggi, con riferimento, quindi, al comodato e alla locazione a breve, come regolamentata dal comma 3 dell'[articolo 4 D.L. 50/2017](#), si potrebbe giungere ad una conclusione "storicamente" **differente** e inaspettata, ma è comunque necessario un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia.

La medesima questione, seppur, meno impattante rispetto al contratto di comodato, riguarda la sublocazione. Sino a prima dell'entrata in vigore del comma 3 dell'[articolo 4 D.L. 50/2017](#), la **sublocazione** dell'immobile, detenuto in forza di un contratto di locazione, **genera(va) invece i cd. "redditi diversi"** in capo al sublocatore, di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera h,](#) Tuir.

Post D.L. 50/2017, sempre secondo un'interpretazione letterale innovativa, sembrerebbe che la sublocazione perda la qualifica di reddito diverso e approdi tra i redditi di natura **fondiaria**.

Tali conclusioni trovano riscontro per il fatto che:

1. se fosse valida la "precedente" impostazione **non ci sarebbe stato motivo di far riferimento, in caso di comodato/comodatario alla cedolare secca**, posto che, difronte ad un contratto di comodato, il comodante non percepisce alcun provento dal comodatario, a meno che il Legislatore non voglia intendere, mantenendo valida la precedente impostazione, che anche il comodante può applicare la cedolare secca su quanto percepito dal comodatario;
2. se fosse valida la "precedente" impostazione non ci sarebbe stato motivo di **far riferimento, in caso di sublocazione, alla cedolare secca**, posto che nel caso di sublocazione, come sopra argomentato, per il sublocatore si è in presenza di un reddito di natura diversa e non di natura fondiaria.

In conclusione, pare lecito, stante la delicatezza della questione, attendersi un chiarimento ufficiale su tali questioni: **chi dichiara** (comodante o comodatario) e **cosa deve essere**

dichiarato (reddito fondiario o diverso nel caso della sub locazione).

Seminario di specializzazione

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Svalutazioni crediti: limite di deducibilità fiscale

di Raffaele Pellino

Con la [risoluzione 65/E](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che per verificare il rispetto del **plafond** di **deducibilità** dell'ammontare complessivo delle svalutazioni dei crediti **occorre confrontare il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti”** e non con quelli complessivamente **imputati** in bilancio.

L'istante (società operante in campo energetico), infatti, ha chiesto all'Agenzia chiarimenti sul comportamento da tenere, in sede di dichiarazione, laddove l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti ha raggiunto il **limite** del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio.

Il dubbio, posto all'attenzione del Fisco, è sorto in relazione a una sentenza della Cassazione che accoglie la tesi secondo cui *“l'importo limite del 5% deve essere raffrontato con l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti, comprendente tutti gli accantonamenti (civilistici) al fondo svalutazione crediti e non solo l'ammontare dedotto”*.

Nel fornire la risposta, l'Agenzia, in primo luogo, focalizza l'attenzione sui “crediti” ricordando che questi soggiacciono al **rischio di inesigibilità** da parte del debitore; circostanza questa che ne influenza anche la valutazione in bilancio.

Al riguardo, sul piano fiscale, sono state previste le seguenti specifiche disposizioni:

- l'[articolo 101, comma 5, del Tuir](#) indica i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali **sono deducibili**, senza limiti, le **perdite derivanti dalla mancata esigibilità** dei crediti, divenuta “definitiva”;
- l'[articolo 106 del Tuir](#) stabilisce una deducibilità **forfettaria** degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come “potenziale”.

Nello specifico, per le imprese industriali, l'[articolo 106 del Tuir](#) stabilisce un **doppio limite**:

- le **svalutazioni dei crediti** risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, **sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50%** del valore nominale o di acquisizione dei crediti;
- la **deduzione** però **non è più ammessa** quando **l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5%** del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Ciò detto, tenuto conto che il quesito oggetto dell'interpello verte proprio sulla disposizione che prevede la deducibilità limitata delle svalutazioni dei crediti (non assicurati) delle imprese industriali, l'Agenzia **ribadisce quanto già sostenuto nella circolare 26/E/2013** e nelle istruzioni al modello Redditi SC ossia che:

1. **il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti – necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa – deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti” e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;**
2. **se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo.**

Tali conclusioni – sottolinea l'Agenzia – non sono in contrasto con quanto sostenuto dalla Cassazione nell'ambito della [sentenza n. 13458/2015](#) richiamata dall'istante e, pertanto, **non è rinvenibile nel contesto attuale un orientamento giurisprudenziale consolidato “in contrasto” con le conclusioni sopra evidenziate.**



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

CRISI D'IMPRESA

L'accordo di moratoria ex articolo 182-septies L.F.

di Andrea Rossi

Il D.L. 83/2015, convertito con la L. 132/2015, ha introdotto l'[articolo 182-septies L.F.](#), che prevede sia una **convenzione di moratoria** temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari che un nuovo **accordo di ristrutturazione del debito** con **intermediari finanziari**, qualora vi siano debiti verso banche in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo; nel presente articolo approfondiremo il contenuto dell'accordo di moratoria, prendendo spunto anche dalle indicazioni fornite in un recente documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e rimandando a un prossimo contributo la trattazione del nuovo accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari.

Differentemente dall'accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari, la convenzione di moratoria, ai sensi dell'[articolo 182-septies, comma 5](#), ha la **finalità** di **stabilizzare** per un determinato lasso temporale stabilito negozialmente, i rapporti con i creditori finanziari dell'impresa; pertanto, la convenzione di moratoria non è necessariamente collegata ad altri istituti regolati dalla legge fallimentare e può essere utilizzata **preventivamente** e **funzionalmente** alla sottoscrizione successiva:

- di un piano attestato di risanamento, regolato dall'[articolo 67, terzo comma, lett. d\), L.F.;](#)
- di un accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall'[articolo 182-bis L.F.;](#)
- di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, disciplinato dall'[articolo 182-septies L.F.;](#)
- di un concordato preventivo con continuità aziendale, diretta o indiretta;
- di un concordato preventivo liquidatorio.

L'accordo di moratoria negoziato tra l'impresa debitrice ed una o più banche o intermediari finanziari aderenti, che rappresentino il **settantacinque per cento** dei crediti finanziari, in deroga agli [articoli 1372 e 1411](#) del codice civile, **produce effetti** anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari **non aderenti** se questi siano stati **informati** dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di **parteciparvi** in buona fede; pertanto, il nuovo [articolo 182-septies L.F.](#) introduce una **forte deroga** al dogma espresso dei citati [articoli 1372 e 1411 cod. civ.](#), che **limitano** l'effetto **vincolante** del contratto alle sole parti **coinvolte**, obbligando i **soggetti non aderenti** a far parte dell'accordo di moratoria, al fine di facilitare quell'impresa che si trovi in una momentanea crisi di natura principalmente finanziaria.

Affinché l'accordo di moratoria possa essere **vincolante** anche per le banche o intermediari

finanziari **non aderenti** è necessario che questi ultimi siano **invitati** al tavolo delle trattative, siano **regolarmente informati** dello svolgimento delle trattative e siano stati messi in condizione di **parteciparvi** in buona fede; pertanto, il documento in esame evidenzia come sia assolutamente opportuno che la comunicazione dell'inizio delle **trattative** ai creditori finanziari debba essere **provata per iscritto, possibilmente** mediante posta elettronica certificata (PEC), via *email*, via *fax* o mediante altri mezzi che possano garantire la prova dell'avvenuta trasmissione. La **mancata comunicazione** dell'inizio delle negoziazioni, che comporta la non partecipazione di una banca o di un intermediario finanziario al tavolo della trattativa, può rappresentare il **presupposto** per proporre **opposizione** da parte dei soggetti **non aderenti** entro **trenta giorni** dalla comunicazione della stipulata della convenzione.

L'estensione forzosa degli **effetti** dell'accordo di moratoria può essere **ottenuta** solo in presenza di **omogeneità per posizione giuridica ed interesse economico** delle banche e degli intermediari finanziari che si intendono **obbligare** ai sensi del novellato [articolo 182-septies L.F.](#) rispetto alle banche e agli intermediari finanziari che hanno **aderito** all'accordo; l'omogeneità della posizione giuridica può riguardare l'elemento **soggettivo del creditore** (si pensi al soggetto cessionario dei crediti, al soggetto concedente un bene in *leasing*, al soggetto concedente un mutuo etc.) mentre l'omogeneità **dell'interesse economico** è correlata al comportamento del debitore e può riflettere l'interesse del creditore alla continuità aziendale ovvero alla liquidazione dei beni. Pertanto, è necessario definire nell'accordo di moratoria una suddivisione dei creditori per **categorie omogenee** secondo la rispettiva posizione giuridica ed interesse economico, e tale "omogeneità" dovrà essere **attestata** da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67, terzo comma, lettera d\).](#)

Nella convenzione di moratoria **non è coercibile** ai creditori **non aderenti**, per espressa previsione di legge, il mantenimento delle linee di credito in essere al momento della sottoscrizione della convenzione, per quanto attiene la sola parte **non utilizzata**, la concessione di nuovi affidamenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti, mentre potranno essere proseguiti i contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Nell'accordo di moratoria **non è prevista** alcuna attestazione da parte di un professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, stante la necessità prevista dall'[articolo 182-septies](#) della sola attestazione circa l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati all'accordo di moratoria; tuttavia, secondo il citato documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in esame, è **opportuno** che l'attestatore (in aggiunta alla previsione riportata nel quinto comma dell'[articolo 182-septies L.F.](#)) verifichi anche che i creditori non aderenti possano risultare **soddisfatti** in misura **non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili rispetto all'accordo di moratoria**, quali una procedura concorsuale, fallimentare o liquidatoria; pertanto, l'attestatore, nel silenzio della norma, dovrebbe comunque esprimersi almeno in termini di *negative assurance*, circa **l'assenza di elementi** che inducano a ritenere **svantaggiosa la coercizione** delle banche **non aderenti** rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Si evidenzia infine che per la convenzione di moratoria **non è prevista** alcuna **omologa** e,

quindi, i soggetti **non aderenti coartati** possono chiedere al Tribunale che la convenzione **non produca** effetti nei loro confronti; il Tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di applicabilità di cui all'[articolo 182-septies](#).

Seminario di specializzazione

PROCEDURE PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA IN CONTINUITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Liti di riscossione: giurisdizione e competenza

di Dottryna



Sono liti di riscossione quelle aventi ad oggetto l'impugnazione di atti esattivi emanati dall'Agente della riscossione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992.

Attese le peculiarità che presenta la materia, al fine di approfondirne i diversi aspetti, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Contenzioso”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo fornisce i criteri per individuare la giurisdizione, nonché la competenza, delle liti di riscossione, quali presupposti necessari per l'instaurazione della causa.

Le **liti di riscossione** sono caratterizzate dal fatto che l'**iscrizione a ruolo** delle somme dovute è eseguita da un **soggetto diverso da quello notificante l'atto esattivo**, ovvero dall'ente impositore e non dall'Agente della riscossione. Ciò accade, ad esempio, in caso di impugnazione:

- della cartella di pagamento;
- dell'avviso di mora;
- del fermo di beni mobili registrati;
- dell'iscrizione di ipoteca.

La giurisdizione dipende dalla **natura del credito** oggetto di iscrizione a ruolo. Pertanto, essa spetta al **giudice tributario** se l'atto esattivo concerne un **credito tributario** ex [articolo 2 D.Lgs. 546/1992](#). Al contrario, la giurisdizione spetta al **giudice ordinario** se l'atto esattivo concerne un **credito extra-tributario**, quale, ad esempio, i contributi Inps o le sanzioni per violazione del codice della strada.

In caso di presentazione del ricorso dinanzi a un **giudice fornito di giurisdizione**, quest'ultimo dispone la **translatio iudicii**, con la conseguenza che la parte ha l'**onere di riassunzione** del processo entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, pena l'**estinzione dello stesso**.

La Commissione tributaria competente è **quella nella cui circoscrizione ha sede** l'ente impositore, l'Agente della riscossione ovvero l'ente locale ex [articolo 4, comma 1, D.Lgs.](#)

[546/1992.](#)

La **Corte Costituzionale**, con [sentenza n. 44 del 3/03/2016](#), ha sancito l'incostituzionalità dell'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), nella sua formulazione previgente alle modifiche introdotte dal [D.Lgs. 156/2015](#), laddove statuiva che **per le controversie proposte nei confronti degli Agenti di riscossione è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione gli Agenti stessi hanno sede**, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.

Ne deriva che nelle liti di riscossione la **Commissione Tributaria competente** dovrebbe essere **quella sita nella circoscrizione in cui ha sede l'ente impositore che ha emanato l'atto impositivo**, indipendentemente dalla sede dell'Agente della riscossione.

A seguito della pronuncia di incostituzionalità, le problematiche derivanti dall'affidamento del servizio di riscossione a una società concessionaria risultano quindi superate.

Pertanto, anche per le liti di riscossione in materia di **tributi locali o regionali** la Commissione Tributaria competente dovrebbe essere **quella situata nella provincia o nel capoluogo di regione in cui ha sede l'ente locale che ha emanato l'atto impositivo**.

Occorre **verificare** però se il regolamento prevede che la fase giudiziale sia gestita dall'ente locale o dalla società concessionaria.

OneDay Master

ESAME DEGLI ISTITUTI DEFATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Storia naturale della distruzione



W.G. Sebald

Adelphi

Prezzo – 16,00

Pagine – 149

Per molti anni, anzi quasi fino a oggi, vi è stato in Germania un argomento tabù per eccellenza: la distruzione senza precedenti causata nella seconda guerra mondiale da oltre un milione di tonnellate di bombe, che piovvero su centotrentuno città tedesche provocando seicentomila morti fra i civili e sette milioni di senzatetto. Poiché i tedeschi erano colpevoli e dovevano elaborare la loro colpa, ciò che un intero popolo aveva patito era destinato a passare sotto silenzio. Quando nel 1997 Sebald trattò questo tema in una serie di memorabili lezioni a Zurigo – ed erano lezioni, si badi bene, di *poetica* –, sapeva benissimo di toccare un nervo scoperto. E nessuno come lui si sarebbe rivelato capace di farlo. Nel dar voce a testimonianze oculari di implacabile precisione, Sebald ci conduce nell'epicentro del fuoco distruttivo che incenerì, ad esempio, Amburgo, mettendo a protocollo quell'orrore in gran parte rifuggito dagli scrittori tedeschi: la madre con il cadavere carbonizzato del suo bambino dentro la valigia e la famiglia che sorseggia beatamente il caffè seduta al balcone in un sobborgo risparmiato dall'*area bombing*; il libraio che tiene sotto il banco e mostra ai clienti di fiducia le foto dei cadaveri accatastati in strada, delle case sventrate, dei cieli in fiamme, e la massaia che lava i vetri dell'unico edificio svettante in mezzo a un deserto di macerie. Il lettore ritrova qui la stessa tonalità dell'opera letteraria di Sebald, la stessa *pietas* verso uomini e oggetti che ispira tante pagine della sua narrativa. Così questa cronaca di orrori diventa un contributo a una *Storia naturale della distruzione* (come avrebbe dovuto intitolarsi un saggio del britannico Solly

Zuckerman sul bombardamento a tappeto che devastò Colonia): una storia naturale in cui hanno cessato di valere le categorie di libertà e scelta – e tutto si muove insieme come un efferato e inarrestabile meccanismo. Dopo le immani risorse profuse nella costruzione di aerei e ordigni non sarebbe stato infatti concepibile per gli Alleati scaricare le bombe in mezzo ai campi e impedire che cogliessero il loro «naturale» bersaglio: questo sostiene un generale americano a cui non sarebbe certo bastato che un'immancabile bandiera bianca venisse fatta sventolare sul campanile di una chiesa dagli abitanti di una città-bersaglio. E come immagine allegorica si staglia il bombardamento dello zoo di Berlino, con la visione apocalittica dei pachidermi che bruciano vivi, dei loro corpi smembrati, delle loro urla furiose.

L'invisibile



Giacomo Di Girolamo

Il Saggiatore

Prezzo – 19,00

Pagine – 416

Ha fama di playboy esuberante. È appassionato d'arte e archeologia oltre che di automobili e abbigliamento di lusso; ama *Diabolik* e i videogiochi, cita la Bibbia e Daniel Pennac. È un assassino spietato: «Con le persone che ho ucciso» dice «potrei riempirci un cimitero». Pupillo di Totò Riina, da Castelvetrano, in provincia di Trapani, ha costruito il proprio impero arrivando ai vertici della mafia. Si è arricchito con le estorsioni, la droga, gli appalti, ma anche con gli impianti eolici, la sanità, i supermercati, i villaggi turistici. Introvabile dal 1993, *Forbes* lo ritiene il terzo latitante più pericoloso al mondo. È Matteo Messina Denaro, il più importante capo di Cosa Nostra ancora in libertà. *L'invisibile* non è solo la biografia più accurata dell'ultimo dei boss: inchiesta, testimonianza, invettiva, è anche il ritratto di una Sicilia in perenne equilibrio fra tragedia e farsa. In questa edizione completamente riscritta, aggiornata con fatti e documenti inediti che illustrano la metamorfosi del potere mafioso, Giacomo Di Girolamo continua a rivolgersi a «Matteo». Gli dà del tu, e tratteggiando la sua storia criminale – la famiglia, gli amici, le donne; gli affari, i pizzini, gli omicidi e le spacconerie; le insospettabili protezioni di imprenditori, politici e professionisti – compone il mosaico di una Cosa Nostra ormai invisibile quanto il suo capo. Matteo Messina Denaro è il simbolo di una

mafia che dopo le stragi del 1992-1993, di cui il boss fu protagonista diretto, ha scelto la strategia dell'inabissamento; una mafia silente che non ha più bisogno di sparare, che non ha smarrito la propria tradizione ma si è come diluita, parzialmente ripulita in un sistema criminale che tutto avvolge nel grigio, nel non detto, nel mistero – e in cui a volte si incontra persino chi esibisce il vessillo dell'antimafia. Con questo grido sofferto e appassionato, Giacomo Di Girolamo irrompe nella struggente bellezza di una terra inerte e addormentata, convinto che solo il coraggio della parola può salvare la «Sicilia irredimibile», e con essa l'Italia, dal suo destino.

Giorni di mafia



Piero Melati

Laterza


Prezzo – 14,00

Pagine – 126

Dalla strage di Portella della Ginestra fino alla morte di Bernardo Provenzano, i cento giorni che hanno cambiato per sempre il volto della Sicilia e dell'Italia intera. Tutta la nostra storia repubblicana può essere letta anche attraverso la chiave dei fatti di mafia perché molti dei nodi irrisolti dell'attualità italiana trovano lì la loro radice. I cento giorni raccontati in questo libro ne sono la prova. Pagina dopo pagina scorrono decenni di delitti e stragi in gran parte perpetrati in Sicilia, ma emergono intrecci che superano decisamente i confini regionali: dall'omicidio come strumento di pressione al traffico internazionale della droga, dalla corruzione elevata a sistema alle speculazioni urbanistiche, dal rapporto conflittuale tra magistratura e politica alle lotte intestine tra apparati dello Stato, dall'uso criminale dell'economia e della finanza al ruolo delle sette segrete, per arrivare al voto di scambio e all'uso spregiudicato dei media. Al centro del libro non ci sono solo cadaveri eccellenti e grandi processi, ma anche figure spesso trascurate, i romanzi, i film, il costume, il cibo, il gergo, gli avvenimenti politici, sociali e di 'colore' che, legati cronologicamente ai grandi fatti di criminalità organizzata, ne sono stati la cornice o hanno rappresentato la ricetta per il suo contrasto. La storia sanguinaria della mafia può essere infatti compresa solo in uno sguardo

più ampio che comprenda l'intera vita politica, istituzionale e culturale italiana. Una rilettura originalissima che sollecita a riflettere ancora sui grandi misteri, sui segreti ben custoditi, sui gialli mai risolti che costellano la nostra storia recente.

I giorni di scuola di Gesù



M. Coetzee


Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine – 224

L'insolita famiglia formata da David, bambino impenetrabile e sfuggente che si interroga sulla realtà come un filosofo, Simón e Inés, che hanno scelto di crescerlo, è costretta a vivere nascosta in una fattoria. I due genitori si ritrovano di fronte al dilemma dell'educazione di David, che ormai ha sei anni ed è insaziabile di risposte, sempre pronto a mettere in dubbio ogni cosa. Dopo un primo, fallimentare, tentativo di lezioni private in cui David continua a provocare e a rifiutare l'insegnante, Simón e Inés studiano l'offerta di scuole private in città. Tre anziane sorelle propongono loro, per generosità, di pagare la retta di David. Alla fine è lui a scegliere un'accademia di danza, irresistibilmente attratto dal gelido carisma della direttrice e insegnante, la señora Arroyo, Ana Magdalena. Affascinato da questa donna enigmatica, David si allontana sempre più dalla famiglia. Ma la situazione cambia improvvisamente con l'omicidio di Ana Magdalena, che dà il via a un processo dalle conseguenze tanto drammatiche quanto paradossali: a dichiararsi colpevole è Dmitri, il laido custode del museo al piano inferiore dell'Accademia. Ma è stato davvero lui? E perché cerca così ossessivamente la condanna del tribunale? Ma soprattutto: qual è il ruolo del piccolo David in questo complicato gioco di specchi? *I giorni di scuola di Gesù* è un romanzo di idee e sentimenti che diventano la carne e il sangue di una storia appassionante grazie al talento assoluto di J. M. Coetzee. Il Nobel sudafricano ha saputo mostrare, con una scrittura precisissima, l'infinita profondità nascosta nei dettagli delle nostre vite: uno sguardo spiazzante e saggio come quello di un bambino.

Il caso Malaussène



Daniel Pennac

Feltrinelli

Prezzo – 18,50

Pagine – 288

La mia sorellina minore Verdun è nata che già urlava ne *La fata carabina*, mio nipote È Un Angelo è nato orfano ne *La prosivendola*, mio figlio Signor Malaussène è nato da due madri nel romanzo che porta il suo nome e mia nipote Maracuja è nata da due padri ne *La passione secondo Thérèse*. E ora li ritroviamo adulti in un mondo che più esplosivo non si può, dove si mitraglia a tutto andare, dove qualcuno rapisce l'uomo d'affari Georges Lapietà, dove Polizia e Giustizia procedono mano nella mano senza perdere un'occasione per farsi lo sgambetto, dove la Regina Zabo, editrice accorta, regna sul suo gregge di scrittori fissati con la verità vera proprio quando tutti mentono a tutti. Tutti tranne me, ovviamente. Io, tanto per cambiare, mi becco le solite mazzate.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >